

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

(...) omissis

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* (1).

(1) Comma aggiunto dal comma 4 dell'*art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 5 dello stesso *art. 23*, e poi così modificato dal comma 4 dell'*art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, come modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

Per i termini confrontare l'articolo 23 comma 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012) e l'articolo 29, comma 11 ter, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi)